



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO e le OPERAZIONI CORRELATE parte II



Dott.a **Sara Chendi** - Dirigente Veterinario - AUSL Ferrara - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

31 maggio 2013 - Polo formativo - Via Comacchio 296 - Ferrara

Allegato I: SPECIFICHE TECNICHE

Capo I: IDONEITA' AL TRASPORTO

All. 1, capo I, punto 1

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”

**NON SONO IDONEI AL TRASPORTO ANIMALI CHE
PRESENTANO LESIONI O PROBLEMI FISIOLOGICI
OVVERO PATOLOGIE**

IN PARTICOLARE SE...

- ▶ Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto
 - ▶ Presentano ferite aperte di natura grave o prolasso
 - ▶ FEMMINE:
 - che hanno partorito durante la settimana precedente
 - che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto
 - ▶ MAMMIFERI NEONATI con ombelico non completamente cicatrizzato

(Le ultime due disposizioni non si applicano ad equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie di benessere per il parto ne' ai puledri neonati con madri registrate, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio)



NON SONO **MAI** IDONEI

DEROGA

per percorsi
inferiori
ai 100 km

e)

SUINI di meno di tre settimane



OVINI di meno di una settimana

VITELLI di meno di dieci giorni



f) **CANI e GATTI** di meno di otto settimane

TRANNE quando accompagnati
dalla madre

► g) **CERVIDI** nel periodo di rinnovo delle corna

DEROGHE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MALATI O CON LESIONI

- ▶ Se presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; nei casi dubbi deve essere consultato un medico veterinario
- ▶ Se sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria
- ▶ Se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca autorizzata, con dichiarazione veterinaria ai sensi del D.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva 86/609)
- ▶ Se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione - decornazione), purché con ferite cicatrizzate (non idoneo se la ferita è sanguinante o con crosta)

MAI

5. Somministrare sedativi

Possibile sotto controllo
veterinario

se necessario

macellazione
o eutanasia



SEMPRE

4. ANIMALI CHE SI AMMALANO
O SI FERISCONO
durante il viaggio vanno

separati
e
curati



FEMMINE IN LATTAZIONE
delle specie bovina, ovina e caprina
vanno munte ogni 12 ore:
le ore vanno calcolate
tra una mungitura e la successiva

DEROGA

se con progenie

Capo II: MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- ▶ evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali
- ▶ proteggere da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse
- ▶ essere puliti e disinfettati
- la normativa comunitaria che regola lo scambio intracomunitario di bovini, suini, ovini e caprini prevede che la pulizia e la disinfezione vengano eseguite IMMEDIATAMENTE DOPO lo scarico (art. 34 reg. 1/2005)
- per le altre specie si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria
- ▶ minimizzare la fuoriuscita di urina e feci
- la normativa comunitaria che regola lo scambio di bovini, suini, ovini e caprini prevede norme più rigide (art. 34 reg. 1/2005 e art. 14 D.lgs 193/05) "NON POSSONO SCOLARE O FUORIUSCIRE DAL VEICOLO"



Capo II: MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- ▶ **avere paratie resistenti al peso degli animali**
- da posizionare sempre in caso del carico di animali tra loro incompatibili o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali.
- per il trasporto di bovini ed equini di età superiore ai 10 mesi devono essere alte almeno 130 cm
- devono essere a parete piena (o con aperture che non creano problemi per la pulizia del mezzo o per la sicurezza degli animali), con altezza dal pavimento a sfioro della lettiera, in modo da evitare che gli arti si possano infilare sotto.
- ▶ **avere pavimenti anti-sdrucchiolo**
- ▶ **spazio sufficiente ad assicurare aerazione in quantità e qualità appropriata**
- non prevista la ventilazione forzata (ventole previste solo nei lunghi viaggi)
- previste aperture sulle pareti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell'aria.



Capo II: MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- ▶ **evitare la fuga o la caduta degli animali ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti**
- le porte di accesso laterali devono essere chiuse con lucchetto o con sistema di chiusura centralizzato e comunque in modo di precludere l'apertura ad estranei;
- ▶ **garantire l'accesso agli animali per l'ispezione e la cura**
- avere disponibile una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori



Capo II: MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- ▶ **illuminazione** sufficiente per la cura e l'ispezione degli animali durante il trasporto e nelle operazioni di **carico e scarico**

consigliato avere disponibile una torcia portatile

- ▶ **garantire in ciascun compartimento ed in ciascun piano spazio sufficiente per**
 - la ventilazione adeguata sopra gli animali **allorché si trovano in posizione eretta naturale**
 - il movimento naturale



Capo II: MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- ▶ **posizionare le merci trasportate con gli animali** in modo da non causare lesioni, sofferenze e disagi
- ▶ **avere attrezzature adeguate per carico e scarico**
- ▶ **essere contrassegnati in modo chiaro e visibile** con la scritta **TRASPORTO ANIMALI**
- ▶ **per viaggi su nave, aereo, treno di durata superiore alle 3 ore** un mezzo di abbattimento deve essere a disposizione del guardiano o di persona



Obblighi particolari

► **LETTIERA** (paglia o segatura o altro materiale idoneo) *deve sempre essere presente per:*

- **SUINI** di peso inferiore ai 10 kg
- **AGNELLI** di peso inferiore ai 20 kg
- **VITELLI** di meno di sei mesi
- **PULEDRI** di meno di 4 mesi
- per **TUTTE LE SPECIE** nei lunghi viaggi



Capo III: pratiche di trasporto

1. CARICO E SCARICO

LE PIATTAFORME di sollevamento ed i PIANI SUPERIORI DEVONO SEMPRE ESSERE

- muniti di barriere di protezione che impediscano fuga o caduta degli animali
- ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico

LE RAMPE NON DEVONO AVERE PENDENZA SUPERIORE A UN ANGOLO

- di 20° (36.4% rispetto all'orizzontale) per suini, vitelli, cavalli
- di $26^\circ 34'$ (50% rispetto all'orizzontale) per ovini e bovini

SE L'INCLINAZIONE E' SUPERIORE A 10°

- Le rampe devono essere munite di assi trasversali



Capo III: pratiche di trasporto

1. CARICO E SCARICO

Se su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere precauzioni per:

- evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, conigli e an. da pelliccia, per limitare tale situazione
- assicurare la stabilità dei contenitori e la ventilazione



Trattamento degli animali

E' proibito:

- ▶ PERCUOTERE O DARE CALCI
- ▶ COMPRIMERE parti sensibili del corpo
- ▶ SOSPENDERE con mezzi meccanici
- ▶ SOLLEVARE o TRASCINARE per parti del corpo (capo, orecchie, corna, zampe..)
- ▶ USARE pungoli o altri strumenti con estremità aguzze
- ▶ OSTRUIRE volutamente il passaggio ad un animale spinto
- ▶ METTERE la museruola ai vitelli
- ▶ LEGARE per corna, palchi e anelli nasali
- ▶ LEGARE le zampe assieme



Trattamento degli animali

Vietato usare strumenti che trasmettono scariche elettriche

Possibile il loro utilizzo solo per SUINI e BOVINI ADULTI a condizione che:

- ▶ abbiano spazio sufficiente per muoversi
- ▶ le scariche elettriche
 - durino meno di 1 secondo
 - siano trasmesse ad intervalli adeguati
 - siano applicate sui muscoli dei quarti posteriori
 - non vengano ripetute se l'animale non reagisce

Non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti

LE CORDE degli animali legati devono essere

- ▶ robuste per non spezzarsi ;
- ▶ lunghe sufficientemente da consentire agli animali di poter coricarsi, bere e mangiare
- ▶ facili da slegare
- ▶ non creare pericoli di strangolamenti o lesioni

Separazione

SEMPRE SEPARATI SE:

- ▶ di specie diverse
- ▶ con corna e senza corna
- ▶ verri e stalloni adulti da riproduzione
- ▶ di taglia ed età significativamente diverse
- ▶ **MASCHI SESSUALMENTE MATURI E FEMMINE**
- ▶ reciprocamente ostili
- ▶ legati e slegati

N.B. le femmine con prole vanno sempre separate dagli altri animali e ogni femmina con prole dalle altre femmine nella stessa condizione

DEROGA SE

- LA SEPARAZIONE CAUSA DISAGIO
- FEMMINE CON PROLE



Capo V: intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo

VEICOLI DI TRASPORTO TRADIZIONALI

per qualsiasi animale di qualsiasi età

PARTENZA → 8 ORE DI VIAGGIO →
ARRIVO

N.B. Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8 ore.

Non è permesso effettuare: 8 ore di trasporto - 24 ore riposo - altre ore di trasporto



Capo V: intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo

VEICOLI DI TRASPORTO IDONEI PER PERCORRENZE SUPERIORI ALLE 8 ORE

1 - ANIMALI NON SVEZZATI

(vitelli e puledri di età inferiore ai 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore ai 3 mesi, suini di meno di 10 kg)

PARTENZA → 9 ore di trasporto—1 ora di riposo— 9 ore di trasporto → ARRIVO*

2 - SUINI

PARTENZA → 24 ore di trasporto → ARRIVO* Sempre avere ACCESSO ALL'ACQUA

3 - BOVINI, OVINI, CAPRINI

PARTENZA → 14 ore di trasporto—1 ora di riposo— 14 ore di trasporto → ARRIVO*

4 - EQUIDI

PARTENZA → 24 ore di trasporto → ARRIVO* ogni 8 ore ACQUA ed ev. cibo

* ARRIVO: si intende la sede di destinazione o il punto di controllo

N.B.: nell'interesse degli animali il periodo di viaggio può essere prolungato di 2 ore tenendo conto particolare della vicinanza del luogo di destinazione. Tale deroga è da intendersi come eccezione nella durata di un viaggio che per cause contingenti supera le 24 ore di pianificazione.



Capo V: intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo

Altre specie:

POLLAME, UCCELLI E CONIGLI DOMESTICI

Devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di:

12 ORE (senza tenere conto del carico/scarico) oppure

24 ORE per i PULCINI, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo

CANI E GATTI

Devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a 8 ore.

Devono essere disponibili per iscritto ISTRUZIONI chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua



Capo VI: disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi (equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini)

- ▶ **TETTO:** di colore chiaro ed adeguatamente isolato
- ▶ **LETTIERA:** con lettiera appropriata che consenta un assorbimento adeguato delle deiezioni (**paglia o segatura che deve coprire in modo uniforme il pavimento**)



Capo VI: disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi (equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini)

- ▶ **ALIMENTAZIONE** : il mezzo di trasporto
 - deve recare una **QUANTITA'** sufficiente di alimenti appropriati per le necessit  alimentari degli animali
 - deve essere dotato di **ATTREZZATURA** per la distribuzione di alimenti.
- ▶ Progettata in modo da poter essere fissata al veicolo ed evitarne il capovolgimento
- ▶ Sistemata separatamente dagli animali con veicolo in movimento

Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico, urina ed escrementi di animali.



Capo VI: disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi (equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini)

- **DIVISORI:** il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua. Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità (SPECIE, TAGLIA E NUMERO DI ANIMALI)



SEMPRE



paratie
resistenti
(se posizionate)

**Nell'autotreno (motrice e rimorchio)
di lunghezza \geq a 7m)
uno per piano a metà della lunghezza**

nel semirimorchio (lunghezza 13,60 m)
▶ **tre per piano nel trasporto dei suini e**
▶ **due per piano nel trasporto dei bovini.**

**Per il trasporto di bovini ed equini di più di 10 mesi di età
devono essere alte almeno 130 cm**

**devono essere a parete piena, o con aperture che non limitino la possibilità della pulizia
e non siano pericolose per gli animali trasportati, con altezza dal pavimento a sfioro
della lettiera, in modo da evitare che gli arti si possono infilare sotto**

Capo VI: disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi (equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini)

SISTEMA DI ABBEVERAGGIO i serbatoi devono sempre essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario

- avere una capienza almeno pari all'1,5% del peso di carico massimo (es: se la portata è di 10.000 kg deve essere pari o superiore a litri 150)
- avere un sistema che permetta di controllare il livello
- Progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio
- essere collegati ad abbeveratoi funzionanti siti nei compartimenti
- le tazze a parete per i bovini devono essere in numero utile a garantire la possibilità di accesso agli abbeveratoi da parte di tutti i bovini in un trasporto a pieno carico.

L'acqua deve essere presente nei serbatoi in ogni momento del viaggio ed in tutte le stagioni. L'acqua deve sempre essere disponibile per i suini durante tutto il viaggio



Capo VI: disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi (equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini)


► **SISTEMA DI VENTILAZIONE:** progettato e mantenuto in modo che in qualsiasi momento del viaggio, con veicolo in sosta o in marcia, mantenga una forcella di temperatura tra 5°C e 30°C^* all'interno del mezzo, con tolleranza di $\pm 5^{\circ}\text{C}$

(4 per piano da un lato per l'autotreno, 6/8 per piano da un lato per il semirimorchio) e

comunque in numero utile e sufficiente a garantire una **DISTRIBUZIONE REGOLARE** con un flusso minimo d'aria per capacit  nominale di $60\text{m}^3/\text{h}/\text{KN}$ (1 KN = 100Kg) di carico utile e deve essere in grado di funzionare per almeno 4 ore a motore spento

► **SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA:** in grado di registrare con sensori installati nelle parti del veicolo che rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni devono essere disponibili agli organi di controllo e datate.

► **SISTEMA DI ALLARME** per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo ed il minimo consentito



SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Dal 1.1.2009 per tutti gli
automezzi

Cosa deve fare il sistema?

Registrare e trasmettere le
informazioni previste nella sez.
4 del GDV e inoltre
informazioni sull'apertura e
chiusura dei portelloni

Componenti del sistema:

- 1) Unità di bordo (OBU) capace di raccogliere, registrare, ed immagazzinare automaticamente una serie di dati;
- 2) Sistema di posizionamento capace di indicare la propria posizione mediante segnali satellitari basati sul GNSS (Global Navigation satellite system) e la determinazione del tempo;
- 3) Sistema di comunicazione basato sul GPRS (General Packet Radio Service) che permette automaticamente la trasmissione dei dati raccolti e registrati dall'OBU da un veicolo durante il viaggio ad un dispositivo a distanza.



Sistema di navigazione




Joint Research Centre



GPS/ Galileo

GPRS/GMS

GPRS/GMS





EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
Joint Research Centre

ipSc
Institute for the Protection
and Security of the Citizen




Sistema di navigazione

tractor and semi-trailer



truck and trailer



COME VERIFICARE I TEMPI DI PERCORRENZA



LUOGO DI PARTENZA




LUOGO DI ARRIVO

CRONOTACHIGRAFO

analogico

digitale

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO



TACHIGRAFO DIGITALE

Cos'è:

- E' un sistema elettronico, installato sui veicoli commerciali, che memorizza i tempi di guida e riposo dei conducenti.
- La memorizzazione avviene su due dispositivi principali:
 - una memoria interna del dispositivo;
 - su una apposita smart-card in possesso del conducente.
- Il tachigrafo traccia inoltre i dati relativi a velocità e distanze percorse.

Come funziona:

- Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, registra i dati relativi all'uso del veicolo su memoria elettronica.
- Le Componenti principali sono:
 - un'unità elettronica di bordo: identifica l'apparecchio di controllo vero e proprio;
 - una carta di memorizzazione dei dati: memorizza i dati di identificazione e quelli relativi all'attività del conducente;
 - un trasmettitore (o "sensore di movimento"): invia il segnale rilevato al cambio;
 - due lettori per Smart-Card, una stampante, un display per la visualizzazione dei dati, un avvisatore acustico-visivo, un selettore d'entrata manuale.



Data e orario di stampa

Testa

▼ 01.09.98 09:00 (UTC)
 # HUEGLE Axel
 #ID /02384782636238000
 #P
 24h0
 # LAIS
 Norbert
 #ID /00828392838384100
 30.07.2002

Identificazione Autista e Veicolo

Identificazione Autorità Controllo

Princ.

24.08.98 234
 ? 00:00 01:59 02h00
 # D/VDO-20
 100000km
 @ 02:00 02:02 00h03
 @ 02:03 11:08 09h06
 @ 11:09 11:17 00h09
 x 11:18 11:23 00h06
 @ 11:24 11:53 00h30
 x 11:54 12:29 00h36
 @ 12:30 13:11 00h42
 x 13:12 13:32 00h21
 @ 13:33 14:29 00h57
 x 14:30 14:59 00h30
 @ 15:00 15:44 00h45
 @ 15:45 16:05 00h21
 @ 16:06 17:29 01h24
 @ 17:30 17:59 00h30
 @ 18:00 18:44 00h45
 r 18:45 20:32 01h48 *
 @ 20:33 22:50 02h18
 r 22:51 23:59 01h09 *
 100489km; 0489km

Attività :
Tempo di guida **Tempo di**
lavoro **Tempo di attesa**
Tempo di riposo **Inserimento**
località

Fondo

02:00 0
 x 23:59 ?
 @ 07h33 0489km
 x 01h33 @ 09h57
 r 02h57 ? 02h00
 # 00h00
 #
 #

Tempi cumulati : **Riassunto**
giornaliero **Km totali e**
giornalieri

Eventi - infrazioni - località
Firma Guidatore e Agente

Capo VII SPAZI DISPONIBILI



Equidi

Trasporto Stradale

Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5m)
Giovani (6-24 mesi) sino a 48 ore	1,2 m ² (0,6X 2m)
Giovani (6-24 mesi) oltre a 48 ore	2,4 m ² (1,2X 2m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1m ² (0,6 X 1,8)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1x1,4)

Le cifre possono variare del 10% per gli adulti ed i pony e del 20% per i giovani ed i puledri in funzione di peso, stato fisico, meteo e durata viaggio; durante i lunghi viaggi i puledri ed i cavalli giovani devono potersi sdraiare

Equidi

Durante il trasporto

se il veicolo è trasportato su una nave traghetto ro-ro gli equidi domestici (fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri) sono trasportati in stalli individuali

Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza del garrese dell'animale più alto

Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di 4 animali

Suini

TUTTI i suini devono almeno potersi CORICARE E
RESTARE naturalmente IN POSIZIONE ERETTA





Per soddisfare questi REQUISITI MINIMI, durante il trasporto LA DENSITA' DI CARICO DEI SUINI DEL PESO DI 100 Kg NON DOVREBBE ESSERE SUPERIORE A 235 Kg/m²

densità suini

	Peso in kg	Superficie minima prevista x capo	Numero capi per piano di 18,30 mq	Numero capi per camion	Numero capi per camion rimorchio
Su 4 piani	20	0,204	90	360	720
Su 3 piani	30	0,268	68	272	544
	40	0,324	56	224	448
Su 2 piani	50	0,377	48	192	384

Per la RAZZA, le DIMENSIONI e lo STATO FISICO può essere necessario AUMENTARE LA SUPERFICIE al suolo minima richiesta.

Può aumentare fino al 20%, anche in base a

- CONDIZIONI METEOROLOGICHE e
- ALLA DURATA DEL VIAGGIO.

Bovini

Spazi minimi per il trasporto stradale

	Categoria	Peso	Superficie in m ² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

Ovi-caprini

	Categoria	Peso	Superficie in m ² per animale
OVINI/CAPRINI	Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	> 55 kg	> 0,30
	Ovini non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40
	Ovini non tosati	> 55 kg	> 0,40
	Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
	Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
	Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
	Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
	Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50

Pollame (trasporto in contenitori)

CATEGORIA	SUPERFICIE IN CM ²
Pulcini di 1 giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 Kg	180-200 cm ² /Kg
Volatili di peso compreso tra 1,6 Kg e 3 Kg	160 cm ² /Kg
Volatili di peso compreso tra 3 Kg e 5 Kg	115 cm ² /Kg
Volatili di peso superiore a 5 Kg	105 cm ² /Kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni metereologiche e alla durata probabile del tragitto



Allegato II
Giornale di viaggio



Il GDV individua e responsabilizza i diversi attori che partecipano:

- Organizzatore
- Persona responsabile del viaggio
- A.C.
- Detentore
- Trasportatore

Le sezioni del giornale di viaggio

Sezione 1 Pianificazione

Sezione 2 Luogo di partenza

sezione 3 luogo di destinazione

Sezione 4 Dichiaraz. del trasportatore

Sezione 5 Modello anomalie

organizzatore =

- TRASPORTATORE
- DETENTORE
- TERZA PERSONA

Persona che firma la sezione 1 del giornale di viaggio

Art. 5 punto 3
Assicura per ciascun viaggio
che

il benessere non sia
compromesso da mancato
coordinamento e/o
dalle **condizioni
atmosferiche**

una persona fisica
fornisca all'A.C.
informazioni su
organizzazione
esecuzione e completamento
del viaggio in qualsiasi
momento



Art. 5 punto 4 / all. Il punto 3
assicura la corretta gestione
del giornale di viaggio

l'organizzatore

Detiene i modelli originali dei GDV, costituito di 5 pagine rilegate tra loro

Identifica ciascun GDV con un numero specifico

Firma e timbra ogni pagina

Compila e firma la sezione 1 – ATTENZIONE ai numeri dei certificati sanitari

Fa pervenire una copia della sezione 1 all'A.C. del luogo di partenza
almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza

Apporta le modifiche eventualmente richieste dall'A.C.

Si assicura che l'originale del GDV sia timbrato dall'A.C.

NO se usa
sistema satellitare

Si assicura che il GDV accompagni gli animali durante tutto il viaggio fino a destino

Detentori

Nel luogo di partenza e di arrivo (se all'interno della CE) COMPILANO e FIRMANO le pertinenti sez. del GDV

Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità Europea, i detentori nel luogo di destinazione conservano il GDV, eccetto la sezione 4, per almeno 3 anni dalla data di arrivo.

SEZIONE 2
LUOGO DI PARTENZA

1. DETENTORE nel luogo di partenza – Nome e indirizzo (se diverso dall'organizzatore menzionato alla sezione 1) ^(a)		
2. Luogo e Stato membro di partenza ^(b)		
3. Data e ora del caricamento del primo animale ^(b)	4. Numero di capi caricati (b)	5. Identificazione del mezzo di trasporto
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di partenza, dichiara con la presente di essere stato presente al caricamento degli animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del caricamento, gli animali erano idonei al trasporto e che strutture e procedure per accudire gli animali erano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.		
7. Firma del detentore nel luogo di partenza		
8. CONTROLLI ADDIZIONALI ALLA PARTENZA		
9. VETERINARIO nel luogo di partenza (nome e indirizzo)		
10. Il sottoscritto, veterinario, dichiara con la presente di aver controllato e approvato il caricamento degli animali summenzionati. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento della partenza, gli animali erano idonei al trasporto e che il mezzo di trasporto e le pratiche di trasporto erano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.		
11. Firma del VETERINARIO		

^(a) Detentore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

^(b) Se diverso dalla sezione 1.

SEZIONE 3
LUOGO DI DESTINAZIONE

1. DETTENTORE nel luogo di destinazione/ VETERINARIO UFFICIALE – Nome e indirizzo ^(a)			
2. Luogo e Stato membro di destinazione/Punto di controllo ^(b)		3. Data e ora del controllo	
4. CONTROLLI ESEGUITI		5. RISULTATO DEI CONTROLLI	
		5.1. CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO	5.2. RISERVA/E
4.1.	Trasportatore Numero di autorizzazione ^(b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Conducente Numero del certificato di idoneità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.	Mezzo di trasporto Identificazione ^(c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.	Spazio disponibile Spazio medio/animale in m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.	Registrazioni sul giornale di viaggio e limiti della durata del viaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6. Animali (specificare il numero di ciascuna categoria)			
Numero totale degli animali controllati	N: Non idonei	M: morti	I: Idonei
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di destinazione/veterinario ufficiale, dichiara con la presente di aver controllato la partita di animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del controllo, quanto sopra è stato constatato; dichiara altresì di essere consapevole del fatto che le autorità competenti devono essere informate quanto prima delle eventuali riserve e ogniqualvolta si rilevino animali morti.			
7. Firma del detentore nel luogo di destinazione/ veterinario ufficiale (con timbro ufficiale)			

^(a) Cancellare la dicitura non pertinente.

^(b) Se diverso dalla sezione 1.

^(c) Se diverso dalla sezione 2.

SEZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

DEVE ESSERE COMPILATO DAL CONDUCENTE DURANTE IL VIAGGIO E MESSO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO DI PARTENZA ENTRO [UN MESE]
DALLA DATA DI ARRIVO AL LUOGO DI DESTINAZIONE

Itinerario effettivo - Punti di riposo, trasferimento o uscita

Luogo e indirizzo	Arrivo		Partenza		Durata della sosta	Motivo
	Data	ora	Data	Ora		
Motivi delle eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto/Altre osservazioni						Data e ora di arrivo nel luogo di destinazione
Numero e motivo di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio						
Nome e firma del o dei CONDUCENTI				Nome e numero di autorizzazione del TRASPORTATORE		

Il sottoscritto, in qualità di trasportatore, certifica con la presente che le informazioni sopra fornite sono esatte e dichiara di essere consapevole che qualsiasi incidente nel corso del viaggio che abbia comportato la morte di animali deve essere dichiarato alle autorità competenti del luogo di partenza.

Firma del trasportatore

Data e luogo

Il trasportatore

Se il viaggio si conclude nella Comunità Europea... **COMPILA E FIRMA LA SEZIONE 4 del GDV**

Se gli animali sono esportati verso un paese terzo... **CONSEGNA IL GDV al VETERINARIO UFFICIALE al punto di uscita**

Il trasportatore
che ha effettuato il viaggio



compila e firma la
Sezione 4

CONSERVA per tre anni

► una copia del **GDV**

► la stampa della **registrazione
del cronotachigrafo**

a disposizione
della A.C. che ha **rilasciato**
l'autorizzazione come trasportatore

RESTITUISCE

► una copia del **GDV**

all'A.C. del luogo di partenza
entro un mese dalla fine del viaggio,

Art. 23 Azioni d'EMERGENZA in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori.

1. L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere **TUTTE le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali**. Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione.

2. A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere:

- a) **il cambiamento del conducente o del guardiano;**
- b) **la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;**
- c) **il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;**
- d) **la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;**
- e) **lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto.**

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti *in modo umano* o sono sottoposti a eutanasia.

Azioni d'EMERGENZA in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori.

3. Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in **violazione di alcune delle disposizioni** del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'AUTORIZZAZIONE per il trasporto di tali animali.

L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.

4. L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.

5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie